COPIA

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 8
RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 46 DEL 24.10.2002

OGGETTO: **L.R. 19/2002. Adozione atti di conformazione da parte del dirigente del settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.**

L'anno duemiladue il giorno 24 (ventiquattro)el mese di ottobre

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n°19/2002 – Legge Urbanistica della Calabria - la Regione Calabria ha emanato la direttiva n°2824 /2002 concernente "prima applicazione della Legge urbanistica e del piano di assetto idrogeologico regionale" con la quale richiama i Comuni al rispetto dell'art.73 della Legge che obbliga all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti edilizi alle norme introdotte dalla stessa legge;
- Che con successiva nota n°3060/2002 "specificazione integrativa" alla direttiva di cui sopra, è stato raccomandato di adeguare, senza indugio, i piani regolatori a quei contenuti della L.R. immediatamente prescrittivi ovvero a quelle prescrizioni che non rivestono carattere programmatorio, in particolare a quelle contenute nell'art.49 e nei titoli VII e VIII della Legge (art.51, 52 e 57);

CONSIDERATO:

- che l'art.73 della L.R. 19/2002 stabilisce che, dall'entrata in vigore dello stesso testo normativo, sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa;
- che il medesimo articolo prevede poi, che quando le norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della stessa legge;
- che la medesima norma prevede peraltro che entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della L.R., i dirigenti responsabili devono adottare gli "atti amministrativi di conformazione";
- che tale termine, decaduto il 21 agosto u.s., deve intendersi ordinatorio e non perentorio;

- che il dirigente del settore n. 8, competente in materia, con nota prot. n. 40450 del 18.09. 2002, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha posto alla Regione Calabria alcuni quesiti circa la corretta interpretazione di alcuni comma dell'art. 49 della legge in questione;
- che la Regione Calabria con nota prot, 442 del 16.10.2002, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha fornito i chiarimenti richiesti;

VALUTATO che:

- L'art. 49 comma 1 della L.R. 19/2002, al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme di risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti stabilisce che non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:
  a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
  b) il maggiore spessore dei solai orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, c/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
  c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

- L'art.49 comma 2 L.R. 19/2002, ai fini di contenere il consumo di nuovo territorio, ammette il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. 2 aprile 1968 dettando una serie di deroghe alle norme sul rilascio dell'autorizzazione di abitabilità ovvero di agibilità dei detti locali e prevedendo la possibilità di realizzare alcune opere edilizie quali le aperture, i lucernai se consentiti, i collegamenti tra i piani etc., classificando tali opere come "ristrutturazioni edilizie" e consentendo la presentazione di semplice dichiarazione di inizio attività, previo versamento degli oneri concessori, se dovuti;

- Gli interventi previsti dalla sopra riportata norma, possono essere realizzati ai sensi dell'art. 49 comma 2, punto 4 rispettivamente nelle zone A e B come definite dal DM 1444/1968 intendendo per tali le zone individuabili come centro storico e zona di completamento. Da evidenziare però che il DM 1444/1968 definisce la zona B come "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A..." comprendendo quindi anche terreni inedificati, mentre la L.R., consente gli interventi in questione esclusivamente nelle zone totalmente edificate dei centri abitati e pertanto nelle zone che ai sensi dell' art.2 lett.B, del D.M. 1444/68 sono definite parzialmente edificate e cioè quelle "in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq." non è consentito ricorrere a quanto previsto dalla citata norma;

- Ritenuto di dover consentire l'utilizzazione ai fini abitativi dei piani sottotetto di cui all'art.49 comma II, punto 4 nelle zone "A" (centro storico) per come delimitata dal Piano di Recupero del Centro Storico adottato con delibera consiliare n.107 del 17.10.90 con l'obbligo di recuperare le superfici da destinare a standards nella quantità voluta dal D.M. 1444/68, in considerazione che tale norma è imperativa ed inderogabile e la sua osservanza costituisce condizione di legittimità dello stesso titolo che abilita la costruzione, intendendo per "nuova costruzione" non solo la realizzazione di un manufatto su area libera, ma anche ogni intervento di ristrutturazione che comporti mutamento di destinazione d'uso implicante variazione degli standards consentendo, in caso di non reperibilità degli standards previsti

dal DM 1444/68, il recupero delle superfici necessarie nelle aree limitrofe ovvero la monetizzazione delle stesse in base al costo di esproprio;

- Chiarito che tale utilizzazione può essere consentita purchè siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previste dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:
  - requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo da tecnico abilitato, corredate da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5.11.71;
  - altezza media ponderale di almeno metri 2.20, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;
  - rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;
  - interventi di collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali. Queste sono da considerarsi opere interne soggette a DIA;
  - la realizzazione di aperture, botole, scale ed ogni altra opera interna idonea a perseguire la finalità di abitabilità dei sottotetti, anche queste opere sono soggette a DIA;
  - gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;
  - è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la sola realizzazione di lucernai e la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per garantire un ricambio d'aria pari a quello richiesto per la ventilazione;
  - gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile;

- Valutato che a causa della evidenziata carenza di aree da destinare al recupero degli standards necessari per consentire l'utilizzazione dei piani sottotetti a fini abitativi non si ritiene di poter accogliere la possibilità di superare il parametro del 25% del volume complessivo dell'immobile;

- Considerato che l'art. 49 della L.R. consente, inoltre, nelle zone "B", per come definite in precedenza, la possibilità del recupero ai fini terziario e commerciale dei piani seminterrati ed interrati con la possibilità, in caso di non reperibilità degli standards previsti dal DM 1444/68, del recupero delle superfici nelle aree limitrofe ovvero la monetizzazione delle stesse in base al costo di esproprio;

- Ritenuto, inoltre, di dover consentire l'utilizzo ai fini terziario commerciale dei piani seminterrati e/o interrati nelle zone di completamento Rc del vigente PRG, limitando però l'applicazione delle norme in questione solo alle zone di completamento già edificate totalmente, quindi previa verifica di ogni singolo caso, del rispetto dei parametri previsti dall'art.2 lett.B del DM 1444/1968 per come sopra riportato; verifica da espletarsi prendendo in esame la zona intesa come territorio delimitato nelle tavole grafiche della Variante al PRG da strade o altra zonizzazione e ove sussista la possibilità di recuperare le superfici da destinare a standards o attraverso la monetizzazione delle aree necessarie in base al costo di esproprio;

- Chiarito che tale utilizzazione può essere consentita purchè siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previste dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:
  - altezza interna non inferiore a metri 2,70;

- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione di impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario-commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;
- gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile;

➢ Premesso che gli artt.51 e 52 della L.R. 19/2002 introducono una nuova normativa nella gestione degli interventi nelle zone agricole, sensibilmente diversa da quella attualmente in vigore, prevedendo in particolare:
  - o L'esonero dei contributi ex art.3 L.10/1977 (contributo di concessione) se il richiedente ha la qualifica di imprenditore agricolo (in precedenza l'esonero era dovuto solo per i richiedenti in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale come definiti dalla legge 9.5.1975 n° 153 – vedi art.9 L.10/1977 lett.a) con la prescrizione, già contenuta nella normativa statale (art.10 ultimo comma L. 10/1977), che se la destinazione d'uso viene cambiata entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori, il contributo di concessione deve essere corrisposto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione;
  - o Il divieto della trasformazione del territorio se comporta l'incompatibilità con l'uso agricolo;
  - o Il divieto di frazionare il terreno a scopo edificatorio (lottizzazione di fatto);
  - o Il divieto di procedere ad opere di urbanizzazione;
  - o La possibilità di asservire ai fini edificatori lotti non continui ma funzionalmente legati ai fini del raggiungimento dell'unità minima colturale;
  - o Modifica della possibilità edificatoria al di fuori delle esigenze aziendali, portando l'indice degli standards di edificabilità a 0,013 mq/mq ;
  - o Modifica dell'indice degli standards di edificabilità relativo alle attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, portandolo a 0,1 mq/mq;

➢ Ritenuto di dover recepire quanto riportato negli artt. 51 e 52 L.R. 19/2002, in sede di redazione del piano strutturale comunale PSC al quale gli articoli in riferimento rimandano per la definizione di alcuni indici e parametri e la individuazione degli interventi a carattere prioritario, con relativa previsione degli indici di edificabilità , dell'ingombro massimo dei corpi di fabbrica e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo;

➢ Considerato che:
  - l'art.57 della L.R. 19/2002 affronta la problematica del cambio di destinazione d'uso dei locali esistenti, introducendo norme di contenuto innovativo della preesistente normativa, colmando le numerose lacune legislative e provvedendo a regolamentare una materia demandata alla Regione dallo Stato fin dal 1985 (art.25 L.47/1985);

  - la medesima norma regionale, essenzialmente prevede:
  - o la suddivisione delle destinazione d'uso in cinque raggruppamenti:
    - a) residenziale, turistico-recettiva e direzionale, sanitaria;

b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale – piccole e medie imprese di trasformazione)
c) industriale (grandi imprese);
d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
e) agricola.

- Le zone di PRG definite A, B e C dal DM 1444/68, possono contenere le destinazioni d'uso riportate alla lettera a) che precede, con espressa previsione della possibilità di inserire anche esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane di quartiere. La destinazione ad edilizia produttiva ed industriale (lettere b e c) sono invece da allocarsi nella zona D. Ovvia la previsione dell'insediamento delle destinazioni d'uso contenute nella lettere d) ed e) rispettivamente nelle zone F ed E;
- Costituisce modifica di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti e si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile interessato viene utilizzato in modo duraturo per lo svolgimento di attività diverse da quelle in atto;
- l'obbligo di versare al Comune il contributo di concessione (solo l'art.6 L.10/1977 o parte di esso) anche nel caso in cui si proceda a cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie, prevedendo una esenzione dal contributo in questione per gli immobili edificati prima dell'entrata in vigore della legge 765/1967.
- Sottopone a denuncia di inizio attività il diverso uso compreso nello stesso raggruppamento e per interventi su immobili ante legge 765/1967;

➢ Tenuto conto che le norme regolamentari di riferimento sono individuabili negli artt. 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 delle norme Tecniche di attuazione che, singolarmente prevedono le destinazioni d'uso compatibili con le diverse zone di PRG;

➢ Ritenuto che non debbano essere conformati i singoli articoli delle NTA che sostanzialmente rispecchiano quanto previsto dalla Legge Regionale di riferimento;

➢ Chiarito che il mutamento di destinazione d'uso potrà essere concesso solo in caso di verifica degli standards per come previsti dal P.R.G. vigente per le singole categorie;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la L.R. 19/2002;
- Visti i vigenti regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione allegati alla Variante al PRG;
- Viste le NTA al Piano di Recupero del Centro Storico;

D E TERMINA

per i motivi espressi e le argomentazioni riportate nella parte motiva del provvedimento, che si intendono interamente trascritti nel dispositivo che segue:

1) di recepire, quanto introdotto con legge regionale 19/2002, con le modalità e le prescrizioni in premessa riportate e quindi consequenzialmente conformare le norme regolamentari come di seguito specificato:

1) Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme di risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
b) il maggiore spessore dei solai orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, c/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2) apportare all'art.35 delle NTA e consequenzialmente alle N.T.A. del "Piano di Recupero del Centro Storico" le seguenti innovazioni:

dopo il quinto comma aggiungere il seguente periodo:
E' consentito il recupero ai fini abitativi dei piani sottotetti esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n°19/2002 purchè siano rispettate le condizioni imposte dalla stessa L.R , in premessa elencate e nei limiti del 25% del volume complessivo dell'immobile e con la prescrizione del reperimento nelle quantità volute dal D.M. 1444/68 di idonee superfici da destinare a Standards, da reperire nella stessa zona o nelle zone immediatamente limitrofe. Per zona si intende il terreno individuato nelle tavole grafiche della variante al PRG, con uniforme zonizzazione e delimitata da strade e aree di diversa zonizzazione. Nella situazione di impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 1444/68 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standards urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, i nbase ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.
Ai fini di aerare ed illuminare i sottotetti recuperati è consentito realizzare nella falde del tetto e senza modifica alcuna delle pendenze, lucernai. Per raggiungere il minimo di 1/15 del rapporto tra superficie di pavimento e superfici finestrate, è necessario prevedere la realizzazione di impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati con la presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.4 L.493/1993 e legge 443/2001 e comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile;

n) apportare agli artt. 36 e 37 delle NTA" le seguenti innovazioni:

E' consentito il recupero ai fini terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati, purchè siano rispettate le condizioni imposte dalla stessa L.R , in premessa elencate, con la prescrizione del reperimento nella quantità voluta dal D.M 1444/68 degli standarde, da reperire nella stessa zona ovvero nelle zone immediatamente limitrofe. Per zona si intende il terreno individuato nelle tavole grafiche della variante al PRG, con uniforme zonizzazione e contenuta da strade e aree di diversa zonizzazione. Nella situazione di impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 1444/68 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standards urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

1. di recepire quanto dettato dall'art.57 L.R. 19/2002 relativamente alla suddivisione in raggruppamenti delle destinazioni d'uso e della relativa normativa così come riportato dal comma IV al comma XV che si intendono qui interamente riprodotti;
2. di confermare le destinazioni d'uso previste nelle N.T.A del P.R.G. e del Piano di Recupero del centro storico in quanto sostanzialmente rispecchiano quanto previsto dalla legge regionale;
3. di rinviare alle successive elaborazioni degli strumenti pianificatori comunale l'adozione della restante normativa introdotta dalla legge regionale 19/2002;

Del che è verbale

Dalla Residenza Municipale lì .....

IL DIRIGENTE F.F.
F.to Arch. Silvana De Carolis

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il .....

IL MESSO COMUNALE
F.to Il responsabile Domenico Marasco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cesare Curatola

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì.....

IL DIRIGENTE
Arch. Silvana De Carolis

CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE N. 8

Ripartizione Pianificazione Territoriale Urbanistica

89900 - Via Machiavelli - P.I. 00302030796

tel. 0963/599248 centralino 0963/599111 fax 0963/599248 - 0963/43877

TORIA URBANISTICA

omandata A.R.

Cat. ...

18 SET. 2002

Prot. 40450

Cl. ____ Fasc.

Alla Regione Calabria.
Assessore all'Urbanistica

Al Dirigente Arch. Andrea Iovine
Via Delle Repubbliche Marinare
Catanzaro Lido

ggetto: Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - gge Urbanistica della Calabria.

In riferimento alla legge citata si pongono i seguenti quesiti:

Se all'art. 49, comma2, lettera c, settimo capoverso, con l'espressione " *è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consenti……..*", se questu'ultima condizione *("se consentiti")* debba riferirsi a finestre, lucernai, abbaini e terrazzi o soltanto ad abbaini e terrazzi o soltanto a terrazzi;

Nell'interpretazione dell'art. 49, comma 4 al 1° periodo è contenuta l'espressione *"rispettivamente"*, sicchè l'interpretazione letterale della norma appare nel senso che il recupero ai fini abitativi dei sottotetti debba da ritenersi consentito solo nelle zone "A" ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati debba essere consentito solo nelle zone "B". Una interpretazione diversa porterebbe ad elidere la distinzione operata dal legislatore e renderebbe del tutto superfluo l'espressione "rispettivamente";

Dato per fermo l'immodificabilità degli standards da destinare a parcheggio previsti dall'ex art. 41 sexies della legge 1150/42, introdotta dall'art. 2, comma 2 della legge 122/89, si chiede se l'applicazione dell'art. 49, comma 2 imponga comunque il rispetto degli standards di cui al D.M. 1444/68 (o di quelli maggiori della pianificazione vigente), ovvero possa avvenire anche in deroga agli standars medesimi;

Se la deroga eventuale agli standards sia consentita solo entro il limite del 25% dell'incremento volumetrico e gli standards debbono essere comunque rispettati solo se si eccede tale limite;

Se l'eventuale deroga possa riguardare gli standards più onerosi imposti dalla pianificazione comunale, ovvero debba intendersi estesa anche agli standards minimi fissati dal D.M. 1444/68.

Sta in attesa di conoscere le interpretazioni richieste di cui si prospetta altresì l'urgenza per il conseguenziale atto di conformazione dirigenziale.

Distinti saluti

Vibo Valentia 18.09.2002

CITTA' DI VIBO VALENTIA
Ripartizione URBANISTICA
Protocollo Interno
3412
18 SET. 2002

CITTA' DI VIBO VALENTIA - Ripartizione Urbanistica

Il dirigente
arch. Silvana De Carolis

REGIONE CALABRIA
V° DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE
Settore 16 Pianificazione Territoriale

Prot.n. 442

Città di Vibo Valentia
23 OTT. 2002
PROTOCOLLO GENERALE

PT Sindaco Am Bonelli

16 OTT. 2002

Al Dirigente del Settore n° 8
Ripartizione Pianificazione Territoriale Urbanistica
del Comune di
VIBO VALENTIA

OGGETTO: Legge Regionale 19/02 –
Quesiti sulla norma dell'art. 49.-

Passata copia

In riferimento ai quesiti posti con la nota n. 40450 del 18.09.02, relativa ad alcuni aspetti dell'art.49 recante la disciplina per "miglioramenti tecnologici", si è del parere che:

1. per quanto riguarda il punto 1, la parola "se consentiti" del 7° capoverso della lett. c) del comma 2 del predetto articolo, debba riferirsi alla realizzazione sia di finestre che di lucernai, abbaini e terrazzi in quanto tutti volti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti interessati.

2. per quanto riguarda il punto 2, appare corretta la lettura letterale della norma per come effettuata da codesto Ufficio.

3. per quanto riguarda i punti 3, 4 e 5, si ritiene che gli standards di cui al D.M. 1444/68 debbano essere sempre rispettati atteso che lo stesso articolo esaminato prevede la necessità di far fronte alla carenza degli stessi o mediante compensazione e/o monetizzazione (vedi comma 5), o mediante l'esclusione totale o parziale delle Z.T.O. interessate (vedi comma 7).

Distinti saluti.-

Città di Vibo Valentia
23 OTT. 2002
Prot. n. 47342
Cat. ..... Classe ..... Fasc. .....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Andrea Iovene)